



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

Misure contro la prostituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.

È proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme sociale, si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.

Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza.

A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare rispetto alla punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei luoghi aperti al pubblico, colpire con identica sanzione chi, nei medesimi luoghi, si avvale della prostituzione o contratta le prestazioni delle persone che si prostituiscono, così alimentando il mercato della prostituzione e le organizzazioni criminali ad esso sottese.

È noto come, anteriormente alla cosiddetta «legge Merlin» (legge 20 febbraio 1958 n. 75), la prostituzione esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative non costituisse attività illecita. Tali disposizioni imponevano l'esercizio della prostituzione in appositi locali, autorizzati e registrati, e obbligavano le prostitute a controlli sanitari periodici ed obbligatori.

Con la «legge Merlin» è stata abrogata la legislazione precedente mediante l'introduzione di norme dirette a tutelare la non punibilità di chi si prostituisce ed a contrastare lo sfruttamento della prostituzione attuata anche sotto la forma dell'esercizio della casa di prostituzione nonché il favoreggiamento della prostituzione.

Con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale.

Resta, naturalmente, esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia. Si tratta di vittime delle organizzazioni criminali o, comunque, di vittime di coloro che, approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitano, mediante violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole, costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile.

Particolare attenzione è poi dedicata alla prostituzione minorile, purtroppo sempre più diffusa ed esercitata in special modo da persone straniere. Viene interamente riscritto l'articolo 600-bis del codice penale, tenendo conto degli obblighi assunti con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, meglio delineando la condotta dello sfruttamento della prostituzione minorile, chiarendo che l'utilità, anche se solo promessa, in cambio della quale il minore compia atti sessuali può anche essere non

economica, rivedendo il regime delle circostanze ed aumentando le relative pene per l'induzione. Viene inoltre stabilito l'obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati, al fine di realizzare il loro ricongiungimento familiare. A tale scopo, è rimessa ad un apposito regolamento la fissazione delle modalità di riconsegna alle autorità nazionali dei minori stranieri, in base ai principi di accelerazione e semplificazione delle relative procedure, garanzia dell'unità familiare del minore e osservanza di misure di protezione.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

Articolo 1 (*Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75*). Introduce il reato di esercizio della prostituzione ovvero invito ad avvalersi della stessa in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, eccetera) o luoghi aperti al pubblico (ossia frequentabili da chiunque, esempio: locali pubblici, esercizi accessibili al pubblico), punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 200 a 3.000 euro.

Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta. Se, invero, la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la esercita e chi se ne avvalga (il cliente).

Articolo 2 (*Prostituzione minorile e rimpatrio assistito*).

Comma 1. È prevista la sostituzione dell'attuale articolo 600-bis del codice penale. Viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto, anche nelle forme del favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo, dalla prostituzione di minori.

Chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità (anche non economica), anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.

Se il minore è di età inferiore a sedici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le circostanze attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena.

Se l'autore dei fatti è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi.

Comma 2. Tenuto conto della fortissima incidenza della nazionalità estera dei minori che si prostituiscono, sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio di minori stranieri non accompagnati, presenti nel territorio dello Stato, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia. Con un regolamento, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro delegato, sentite le strutture governative delegate dal Presidente del Consiglio nella materia della famiglia, con il concerto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, sono previste procedure semplificate ed accelerate per favorire, nel suo interesse, il rimpatrio del minore nel Paese d'origine o di provenienza, garantendo il principio dell'unità familiare e con l'assistenza necessaria ad assicurare la massima protezione del minore.

Articolo 3 (*Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione*). Per contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento dei reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è previsto un inasprimento delle pene per questo tipo di associazione a delinquere, stabilite nella reclusione da quattro a otto anni per i promotori ed organizzatori

dell'associazione e da due a sei anni per i partecipanti.

Articolo 4 (*Norme finanziarie e abrogazioni*). La norma contiene una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica in riferimento alle procedure di rimpatrio dei

minori non accompagnati previste all'articolo 2, comma 2.

Viene, infine, abrogato l'articolo 5 della citata legge n.75 del 1958, superato dalla previsione del nuovo reato di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge stabilisce l'obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati al fine di realizzare il loro ricongiungimento familiare.

La procedura del rimpatrio del minore straniero non accompagnato è già prevista dall'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e si applica esclusivamente ai minori extracomunitari.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 33 del citato testo unico prevede che il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presso il quale ha sede (ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96).

Trattandosi, pertanto, di procedura utilizzata mediante risorse di personale e mezzi esistenti, si può affermare con certezza che l'articolo 2, comma 2, non introduce nuove spese a carico della finanza pubblica.

Peraltro, con l'entrata in vigore della prevista procedura semplificata ed accelerata, la spesa dovrebbe subire semmai una riduzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
20 febbraio 1958, n. 75)*

1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da euro 200 a euro 3.000.

Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta».

Art. 2.

*(Prostituzione minorile
e rimpatrio assistito)*

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. - *(Prostituzione minorile)*. - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un

minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Se l'autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi».

2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assi-

stato del minore che abbia esercitato la prostituzione.

Art. 3.

(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 600-*bis* ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo».

Art. 4.

(Norme finanziarie e abrogazioni)

1. Dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.

